



COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE
Provincia di Imperia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.04.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2022

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Natura della tassa sui rifiuti</i>
Art. 3 -	<i>Presupposto della tassa sui rifiuti</i>
Art. 4 -	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>
Art. 5 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa</i>
Art. 6 -	<i>Decorrenza dell'obbligazione</i>
Art. 7 -	<i>Soggetto attivo della tassa sui rifiuti</i>
Art. 8 -	<i>Soggetti passivi della tassa sui rifiuti</i>
Art. 9 -	<i>Base imponibile della tassa sui rifiuti</i>
Art. 10 -	<i>Produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio – Riduzioni superficiali</i>
Art. 11 -	<i>Determinazione della tariffa della tassa</i>
Art. 12 -	<i>Articolazione delle tariffe della tassa</i>
Art. 13 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 14 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 15 -	<i>Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio</i>
Art. 16 -	<i>Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso</i>
Art. 17 -	<i>Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico</i>
Art. 18 -	<i>Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo</i>
Art. 18 bis -	<i>Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche</i>
Art. 19 -	<i>Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti</i>
Art. 20 -	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>
Art. 21 -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni</i>
Art. 22 -	<i>Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera</i>
Art. 23 -	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 24 -	<i>Dichiarazione della tassa sui rifiuti</i>
Art. 24 bis -	<i>Risposte alle dichiarazioni</i>
Art. 24 ter -	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni</i>
Art. 25 -	<i>Versamento della tassa sui rifiuti</i>
Art. 25 bis -	<i>Modalità per l'ulteriore rateazione dei pagamenti</i>
Art. 26 -	<i>Scadenza del versamento</i>
Art. 27 -	<i>Arrotondamento</i>
Art. 28 -	<i>Importi minimi</i>
Art. 29 -	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 30 -	<i>Poteri istruttori</i>
Art. 31 -	<i>Accertamenti</i>
Art. 32 -	<i>Sanzioni e interessi</i>
Art. 33 -	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 34 -	<i>Richieste di rettifiche degli importi addebitati e rimborso</i>
Art. 35 -	<i>Rateizzazione dei carichi arretrati</i>
Art. 36 -	<i>Contenzioso tributario</i>
Art. 37 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 38 -	<i>Disposizioni finali</i>

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Santo Stefano al Mare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.*

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

- 1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

- 1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.*
- 2. Si intendono per:*
 - a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;*
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*
- 3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*
- 4. Le utenze non domestiche, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*
- 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.*

Art. 4

Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.*

2. *Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle Leggi Regionali, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.*
3. *Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.*
4. *Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*
 - a) *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
 - b) *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.lgs. n.152/2006;*
 - c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
 - d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
 - e) *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
 - f) *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).*
5. *I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione*
6. *Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:*
 - a) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
 - b) *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;*
 - c) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;*
 - d) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;*
 - e) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;*
 - f) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani*

Art. 5

Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa

1. *Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:*
 - a) *locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:*

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione della tassa sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno

altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.*

Articolo 6

Decorrenza dell'obbligazione

- 1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.*
- 2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.*

Articolo 7

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

- 1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.*
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo l'Ente nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.*

Articolo 8

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

- 1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.*
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.*

Articolo 9

Base imponibile della tassa sui rifiuti

- 1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata*

al metro quadrato superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 0,50 e al metro quadrato inferiore in caso contrario.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 0,50 e al metro quadrato inferiore in caso contrario.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
 - i locali tecnici.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 10.

Articolo 10

Produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio – Riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, anche per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. *Non sono in particolare, soggette a tariffa:*
 - a) *le superfici adibite all'allevamento di animali;*
 - b) *le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;*
 - c) *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*
 - d) *le aree portuali (specchi acquei) strettamente destinate al carico e scarico delle navi e gli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.*
3. *Relativamente alle attività per le quali, sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da Tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando alle superfici dei locali in cui vengono prodotti rifiuti speciali una percentuale di abbattimento del 30%.*
4. *Per fruire dell'esclusione prevista dai periodi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.*
5. *Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.*

Articolo 11

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. *La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
2. *La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.*

3. *Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
4. *Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. Per l'anno 2020 il predetto termine è fissato al 30 giugno 2020. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.*
5. *Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.*

Articolo 12

Articolazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. *La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.*
2. *La tariffa è articolata nelle fasce d'utenza domestica e non domestica.*
3. *L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa viene ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.*
4. *Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.*
5. *Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B. In relazione alle caratteristiche sociali ed economiche della realtà comunale la ripartizione nelle categorie di attività di cui sopra è stata effettuata integrando le categorie di attività previste per i comuni con meno di 5.000 abitanti con la categoria "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", prevista per i comuni con oltre 5.000 abitanti.*
6. *L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività riportate nell'Allegato B del presente regolamento, viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.*
7. *Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.*

8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
10. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 13

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 14

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/12/2022)

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio di ciascun anno, salvo rettifica, in corso d'anno per variazione del numero di componenti a seguito di comunicazione a carico dell'utente da effettuarsi entro la fine del medesimo anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non vengono, altresì, considerati ai fini della determinazione della tariffa gli studenti che pur residenti nel Comune di Santo Stefano al Mare risultino essere domiciliati in altro Comune fuori provincia per frequenza di corso universitario. Al fine di documentare annualmente l'effettiva assenza dal nucleo familiare di Santo Stefano al Mare è necessario presentare apposita dichiarazione corredata da certificazione relativa all'iscrizione universitaria entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene comunicata la variazione.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione occupati da soggetti non residenti e di proprietà di persone fisiche residenti o di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
<i>Fino a mq 35 di base imponibile</i>	2
<i>Oltre i mq 35 di base imponibile</i>	3

A tal fine si considera la superficie delle unità abitative, esclusa la superficie delle pertinenze.

Ai fini di quanto sopra indicato è considerata prova contraria la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante la composizione del nucleo familiare, come risulta dall'anagrafe del comune di residenza, entro il mese di febbraio di ciascun anno a valere per il medesimo anno, con diritto all'eventuale ricalcolo della tassa dovuta. Le dichiarazioni prodotte dal mese di marzo produrranno i loro effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione.

- 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano pertinenza di unità abitativa, si considerano utenze non domestiche (Categoria 22 - Allegato B).*
- 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.*
- 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*
- 7. Per gli appartamenti ammobiliati a uso turistico secondo la definizione indicata dall' articolo 27 della legge regionale della Liguria n. 32/2014, per i quali risulti il rilascio del codice "CITRA" di cui all'art.53 bis della medesima legge regionale, si considera un numero di occupanti, fino ad un massimo di sei, pari al numero di posti letto dichiarati alla Regione, che risultano al 1° gennaio di ciascun anno.*
- 8. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate alla locazione breve di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 svolta in forma imprenditoriale secondo la presunzione di cui all'art.1, comma 595 della L.178/2020, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.*

Articolo 15

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

- 1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tassa da applicare è ridotta in misura del 40%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 400 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.*
- 2. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.*
- 3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.*

Articolo 16

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. *La tariffa viene ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, della misura sottonotata nel caso di:*
 - a) *locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno: 30%;*
 - b) *spiagge libere organizzate e spiagge libere attrezzate per cui, ai sensi della normativa vigente, deve essere riservato al libero accesso il cinquanta per cento della superficie in concessione: 50 %.*
2. *Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.*
3. *Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.*
4. *Le riduzioni di cui al precedente comma trovano applicazione sulla tariffa annuale.*

Articolo 17

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico

1. *Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013 n. 147, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio della frazione organica ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%, calcolata sulla quota variabile della tariffa.*
2. *La riduzione è subordinata all'ammissione, da parte del Comune, dell'istanza da presentarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per il progetto di compostaggio domestico, approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 27.03.2018.*
3. *La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*

Articolo 18

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/12/2022)

1. *Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, sulla sola superficie individuata come produttiva di rifiuti urbani, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.*
2. *La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata proporzionalmente sulla quota variabile con percentuale pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani prodotti e avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo per la relativa categoria di attività (determinata dal prodotto del Kd assegnato X superficie totale), secondo la seguente formula:*

Calcolo della % di recupero =	kg rifiuti recuperati	x 100
	Kd assegnato * Superficie tassabile	

3. Le utenze non domestiche interessate, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Comune di Santo Stefano al Mare Servizio Tributi idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni
- i dati identificativi dell'utente, tra i quali denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente
 - i dati identificativi dell'utenza codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta
 - i dati quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica
 - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto(i) che effettua(no) l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata
 - i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)
5. Entro sessanta 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 5 il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Comune di Santo Stefano al Mare Servizio Tributi) comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di gg 60 mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.
6. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate per ciascun anno a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

Articolo 18 bis

Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/12/2022)

- Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D. Lgs. 3/04/20096, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. *Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare sia al Comune che al gestore del servizio integrato, specifica comunicazione entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico, con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico.*
3. *Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.*
4. *Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.*
5. *La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*
 - a) *i dati identificativi dell'utente, tra i quali denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente*
 - b) *il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente*
 - c) *i dati identificativi dell'utenza codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta*
 - d) *i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica*
 - e) *i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto(i) che effettua(no) l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata*
 - f) *i dati identificativi dell'impianto/ degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*
6. *Entro sessanta 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 6 il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Comune di Riva Ligure Servizio Tributi / Rifiuti solidi Urbani) comunica l'esito della verifica all'utente Il*

mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento tacito della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di gg 60 mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.

7. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 2 nel termine indicato l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa e la Tefa, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

Articolo 19

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/12/2022)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, il tributo è ridotto nelle seguenti casistiche secondo le specifiche condizioni e modalità:

<u>Riduzioni per le utenze non domestiche</u>	
A)	<p>30% della quota fissa e della quota variabile del tributo per conferimento di tutte le tipologie di rifiuti solidi urbani al Centro di Raccolta comunale effettuato dagli occupanti, detentori, possessori di locali iscritti nelle seguenti categorie TARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; - 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie; - 17 Bar, caffè, pasticceria; - 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi; 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
CONDIZIONI:	conferimento effettivo dei rifiuti al centro di raccolta; il comprovato mancato conferimento periodico dei rifiuti comporterà la revoca della riduzione, fatta salva l'applicabilità delle eventuali sanzioni in materia di rifiuti ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.
MODALITA':	richiesta iniziale valevole anche per gli anni successivi fino a cessazione dell'utenza o richiesta di ripristino del servizio "porta a porta".
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE:	anno successivo a quello della presentazione della richiesta al Comune. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
B)	Apertura di nuovi esercizi commerciali e attività di servizi, come disciplinare da apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 05/12/2019 e s.m.i.

2. Le istanze per ottenere le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere presentate su apposito modello predisposto e messo a disposizione dall'ufficio Tributi, e deve essere accompagnato dalla documentazione necessaria a comprovare le condizioni che danno diritto alla riduzione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

4. *Le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da ricorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*
5. *L'Ente si riserva la facoltà di non applicare le riduzioni di cui al presente comma nel caso di mancata autorizzazione della spesa di cui al comma 4.*
6. *Qualora il totale delle riduzioni richieste comportasse il superamento di limite stabilito dall'autorizzazione di spesa, si procederà alla riduzione proporzionale degli sgravi stessi.*

Articolo 20

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. *Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, verrà applicata solo quella più favorevole al contribuente, ad esclusione di quelle riferite alle utenze NON DOMESTICHE che si intendono cumulabili.*

Articolo 21

Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni

1. *Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 19, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 15 a 18 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Articolo 22

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. *Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protrato per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.*
2. *Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.*
3. *La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.*
4. *Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.*
5. *L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporanea.*
6. *Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.*

Articolo 23

Tributo provinciale

1. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*
2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.*
3. *Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.*
4. *La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.*

Articolo 24

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/12/2022)

1. *I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le dichiarazioni previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio. La dichiarazione iniziale (attivazione del servizio) deve essere presentata dal contribuente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (ufficio tributi comunale) entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione, a mezzo posta (raccomandata a.r.), via e-mail o mediante sportello fisico e online accessibile dalla home page del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello dell'ufficio tributi, ovvero compilabile on line.*
2. *Per la dichiarazione iniziale deve essere utilizzato esclusivamente il modello predisposto dal Comune e nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori e deve essere debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende presentata se inviata a mezzo posta alla data di spedizione, se presenta tramite consegna allo sportello fisico alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta, mentre se trasmessa in via telematica alla data di inserimento nel sistema informativo del Comune o la data di invio se trasmessa tramite posta elettronica.*
4. *Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione, (richiesta di variazione del servizio) utilizzando l'apposito modulo entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione ed ha effetti dalla*

medesima data. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. La dichiarazione di cessazione, (richiesta di cessazione) deve essere presentata al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione ed ha effetti sull'obbligazione tributaria per come disciplinato dal comma 8 del presente articolo. Le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione sono le stesse previste per la dichiarazione iniziale di cui al comma 2 del presente articolo.

5. La dichiarazione originaria, di variazione e/o di cessazione deve contenere, oltre al recapito postale, di posta elettronica (o fax) al quale inviare la dichiarazione, i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi compresi i dimoranti non residenti;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC presente nell'elenco INIPEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali e di quella produttiva di rifiuti urbani
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

5. La dichiarazione deve essere sottoscritta, in via autografa o digitalmente a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo

(proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;*
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.*

- 6. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, al fine di semplificare gli oneri del contribuente, l'ufficio comunale provvede d'ufficio alla volturazione dell'utenza in capo ad uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti. Qualora per l'utenza o utenze intestate al de cuius non si sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.*
- 7. Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma 7 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.*
- 8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.*
- 9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*
- 10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.*

Articolo 24 bis

Risposte alle dichiarazioni

(articolo inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/12/2022)

- 1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento effetti sul rapporto tributario, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente*

è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.

- 2. Il tempo di risposta alle richieste è di trenta (30) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione) e la data di invio della risposta scritta, mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.*
- 3. La risposta alle richieste deve contenere:*
 - il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione di cessazione del servizio);*
 - il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;*
 - la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione*
 - del servizio;*
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (variazione e cessazione).*

Articolo 24 ter

Reclami e richieste scritte di informazioni

(articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/12/2022)

- 1. Le disposizioni del presente articolo, concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto di imposta.*
- 2. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi; Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio.*
- 3. Il modulo per il reclamo scritto scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:*
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;*
 - b) i dati identificativi dell'utente:*
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;*
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;*
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);*
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

4. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
5. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
6. Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti entro trenta (30) lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento.

Articolo 25

Versamento della tassa sui rifiuti

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/12/2022)

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (mod. F24) ovvero tramite RID bancario o attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al Decreto legislativo 07.03.2005, n.82 (PagoPa). Per le modalità di pagamento onerose non è applicabile da parte dell'ente alcun onere superiore a quello sostenuto dal Comune per la sua attività di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.
3. L'avviso di pagamento di cui al comma 2 può essere inviato in formato cartaceo (posta semplice) o, a scelta dell'utente, in formato elettronico.
4. Il versamento è dovuto:
 - a) a titolo di acconto, in 2 rate di pari importo, determinate nella misura del 70 per cento dell'importo ottenuto applicando alla base imponibile dell'annualità di riferimento le tariffe dell'anno precedente, con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 settembre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Resta salva la facoltà da parte dell'Ente di stabilire scadenze diverse con Deliberazione del Consiglio Comunale assunta in sede di approvazione delle tariffe;
 - b) a titolo di saldo, in unica soluzione, determinato applicando alla base imponibile dell'annualità di riferimento le tariffe della medesima annualità e detratto quanto versato in acconto, con scadenza il 16 dicembre dell'anno di riferimento.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere:
 - conteggiate a conguaglio nelle rate non ancora scadute nello stesso anno di emissione dell'avviso;
 - conteggiate con emissione di nuovo avviso di pagamento, in caso di dichiarazione successiva alla scadenza della rata del 16 dicembre, con scadenza alla fine del mese successivo a quello di emissione.

6. *Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento (documento di riscossione), almeno una volta l'anno, fatta salva la possibilità per il gestore in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio dello stesso, comunque non superiore al bimestre. Al documento di riscossione sono allegati i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e successive sue modificazioni. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'utente o disponibile su portale INIPEC.*
7. *Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze come stabilite al precedente comma 2, fatta salva eventuali diverse scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe e fermo restando che sono garantite all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale e la facoltà dell'utente di pagare in un'unica soluzione. Le scadenze dei termini per il pagamento delle singole rate sono, in ogni caso, fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno.*
8. *Il pagamento è comunque consentito in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno o comunque entro la seconda rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data, fermo restando l'eventuale conguaglio a debito o a credito, qualora le somme versate in un'unica soluzione risultassero inferiori o superiori all'importo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione.*
9. *Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di sollecito. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.*

Articolo 25 bis

Modalità per l'ulteriore rateazione dei pagamenti

(articolo inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/12/2022)

1. *Fermo restando il miglior trattamento eventualmente previsto dal Regolamento comunale sulle entrate o da altre disposizioni del presente regolamento è comunque garantita, previa specifica richiesta, la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 22 del presente regolamento, con la sola esclusione delle fattispecie di cui al comma 8, a:*

- a) *gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;*
 - b) *a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;*
 - c) *qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai soli documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.*
2. *La richiesta di ulteriore rateazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.*
3. *L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune, nella sua veste di gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti di applicare condizioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. Per i criteri e termini della rateazione si rimanda all'art.3 del vigente regolamento per la dilazione dei tributi comunali arretrati.*
4. *Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate:*
- a) *degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;*
 - b) *degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa ovvero dalla misura fissata dal Comune ai sensi dell'art.1, comma 165 della L. n.296/2006.*
5. *Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 del presente articolo non possono essere applicati qualora la soglia di cui comma 1 lettera c) del presente articolo, sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione dei documenti di riscossione per cause imputabili al Comune.*

Articolo 26

Scadenza del versamento

1. *Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento fosse sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.*

Articolo 27

Arrotondamento

1. *Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.*

Articolo 28

Importi minimi

1. *Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.*
2. *In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.*

3. *La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.*

Articolo 29

Funzionario responsabile

1. *Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.*
2. *Lo stesso funzionario può sostituire la firma autografa con quella a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, in sede di emissione degli avvisi di accertamento d'imposta.*

Articolo 30

Poteri istruttori

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*
2. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.*

Articolo 31

Accertamenti

1. *Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.*
2. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.*

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 32

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 30, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale aumentato di 0 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 33

Riscossione coattiva

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/12/2022)

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata a soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui

all'art. 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-804 della L. 160/2019.

Articolo 34

Richieste di rettifiche degli importi addebitati e rimborso

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/12/2022)

- 1. Le disposizioni del presente articolo, concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e non disciplinano il rapporto di imposta.*
 - 2. Qualora l'utente avanzi richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati intendendosi come tale ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (ufficio tributi comunale), anche in via telematica, con la quale l'utente esprime in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati, il gestore provvede alla risposta entro gg.60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica.*
 - 3. In ogni caso la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni.*
 - 4. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;*
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;*
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;*
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);*
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzi un rimborso di pagamenti già effettuati.***
- E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rimborso senza l'utilizzo del modulo predisposto dal Comune, purchè contenga almeno gli stessi campi obbligatori di cui al presente comma 4.*
- 5. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie in tema di qualità di servizio, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti (ufficio tributi), è tenuto alla risposta motivata entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di importi rateizzati e non versati ovvero di restituzione di somme già versate. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e deve contenere:
 - a) il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati**

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;

c) l'esito della verifica, ed in particolare:

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Qualora l'utente indichi nella propria un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

6. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta non può essere intesa come sua accettazione e qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, la risposta assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro gg.60 dalla sua notifica innanzi la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado. Sono fatte salve le regole tributarie per la impugnazione del silenzio rifiuto.
7. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
8. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta in ossequio al termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. n.296/2006. Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di gg.120 non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.
9. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
10. Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
11. Nei casi in cui il contribuente vanti un credito nei confronti dell'Amministrazione Comunale, l'eventuale rimborso, può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione della sanzione ancorché non definitivo, non ancora pagato. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o della decisione della Commissione Tributaria. La sospensione dovrà essere revocata qualora intervenga la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui al precedente periodo, ovvero qualora intervenga successivamente una decisione della Commissione Tributaria che determini in misura diversa la somma dovuta.
12. Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di provvedimento definitivo, l'Ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

13. *Dovrà essere altresì sospeso il rimborso quando il contribuente istante risulti assoggettato a procedure di recupero coattivo di somme relative a tributi comunali, anche qualora l'accertamento e/o la riscossione degli stessi sia affidata a terzi, non concluse alla data di presentazione dell'istanza di rimborso. La sospensione opera fino al momento in cui il contribuente dimostra l'avvenuto pagamento dei debiti relativi alle procedure coattive.*
14. *I provvedimenti di sospensione dovranno essere notificati al contribuente.*

Articolo 35

Rateizzazione di pagamento dei carichi arretrati

1. *La rateizzazione di pagamento dei carichi arretrati, risultanti dagli avvisi di accertamento di cui al precedente articolo 31 è disciplinata da apposito regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23.04.2019 e successive modifiche e integrazioni.*

Articolo 36

Contenzioso tributario

1. *Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

Articolo 37

Trattamento dei dati personali

1. *I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, come integrato dal Decreto Legislativo 101/2018 e dal G.D.P.R. 2016/679.*

Articolo 38

Disposizioni finali

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27 / 12/2022)

1. *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.*
2. *E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto*
- 02. Campeggi, distributori carburanti*
- 03. Stabilimenti balneari*
- 04. Esposizioni, autosaloni*
- 05. Alberghi con ristorante*
- 06. Alberghi senza ristorante*
- 07. Case di cura e riposo*
- 08. Uffici, agenzie, studi professionali*
- 09. Banche ed istituti di credito*
- 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli*
- 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*
- 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)*
- 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto*
- 15. Attività artigianali di produzione beni specifici*
- 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie*
- 17. Bar, caffè, pasticceria*
- 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*
- 19. Plurilicenze alimentari e/o miste*
- 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante*
- 21. Discoteche, night club*
- 22. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta*